

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPORT DISABILI"

STATUTO

FINALITÀ

Art. 1 - L'Associazione Dilettantistica Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili", più avanti chiamata per brevità "**Polisportiva Milanese**", ha per scopo: lo sviluppo e la diffusione di attività sportive tra le persone disabili, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, con particolare riferimento alla promozione ed all'attività didattica. A tale scopo l'Associazione potrà organizzare campionati, manifestazioni sportive e ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione dell'attività

Art. 2 - L'associazione è un'organizzazione di volontariato, apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo), sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli incarichi componenti gli Organi sociali: Presidente, Consiglieri, Collegio sindacale vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Vice- Presidente, Segretario, Tesoriere, Collegio Arbitrale) vengono attribuite dal Consiglio Direttivo. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 3 - L'attività dell'associazione si svolgerà secondo gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni, alle quali l'associazione aderisce

Art. 4 - L'associazione ha sede in Milano

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale nonché del Collegio Arbitrale, potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nel Comune di Milano.

SOCI

Art. 5 - I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 6 - L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche da parte del suo Presidente o Vice- Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato entro dieci giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare, entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, oltre una quota fissa, una tassa di iscrizione rinnovabile annualmente.

Art. 7 – Diritti dei Soci

Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, di partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole delle federazioni e degli organismi sportivi nazionali/internazionali ai quali l'Associazione aderisce.

Art. 8 - Sono previsti i seguenti soci:

- fondatori;
- effettivi
- sostenitori
- onorari;

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

Soci effettivi: sono tutte quelle persone che svolgono attività sportiva all'interno dell'associazione

Soci sostenitori: sono quelle persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'associazione e partecipano col proprio contributo economico o con la propria opera volontaria al funzionamento ed allo sviluppo dell'attività. I soci sostenitori sono esentati dal pagamento della quota sociale annua, pur godendo di tutti i diritti.

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Art. 9 - Tutti i soci al corrente con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

Art. 11 – Decadenza dei Soci

Le Cause di decadenza dei soci sono le seguenti:

a) morosità

I soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per oltre giorni 90 dalla scadenza del versamento richiesto.

b) indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti.

Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce l'ostacolo al buon andamento del sodalizio. Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci radiati possono ricorrere alla decisione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

c) inattività prolungata.

Art. 12 - Le quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 14 – ASSEMBLEE

I soci eleggono con votazioni separate e successive:

- 1) Il Presidente,
- 2) I Componenti del Consiglio Direttivo,
- 3) I Componenti del Collegio Sindacale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno dieci giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno quattro dei suoi membri, del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- a) giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno dieci giorni);
- b) giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- c) ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- d) un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- e) nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
- f) il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (*quorum*). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Art. 15 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

Art. 16 - Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 del soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori ed i sindaci non hanno diritto al voto. Non hanno diritto di voto nemmeno i Membri del Collegio Arbitrale, quando l'Assemblea debba giudicare su un ricorso ad una sentenza dagli stessi emanata.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- b) approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- e) deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- f) nomina di "soci onorari" in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo;

Art. 18 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti (ivi compreso quello Generale che è stato approvato dall'Assemblea costituente) vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 19 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente dai soci ed è formato da un numero minimo di sei ed un massimo di undici membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio e ciascun componente può venir rieletto per più volte.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- c) redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea; ; incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente
- d) redigere il consuntivo da sottoporre all'Assemblea; incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente
- e) redigere il regolamento interno dell'Associazione nel rispetto dei

- principi fondamentali dello statuto;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
 - g) promuovere l'allestimento di attività agonistiche, promozionali, ricreative, didattiche e culturali ;
 - h) redigere i regolamenti per le attività sportiva;
 - i) sumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione delle risorse umane, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
 - l) stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
 - m) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
 - n) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
 - o) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
 - p) osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
 - q) attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari: nomina dei Responsabili di settore sportivo, dei tre Membri componenti il Collegio Arbitrale.
 - r) provvedere al tesseramento dei soci alla Federazione di pertinenza, entro i termini fissati annualmente dalla federazione stessa.
 - s) decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice- Presidente che deliberano singolarmente;
 - t) vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
 - u) deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione,

Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto direttamente dai Soci, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Art. 22 - Compiti del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

- a) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- b) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- c) redigere, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e, il consuntivo da sottoporre all'assemblea,
- d) deliberare, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, spese in nome e per conto dell'associazione, svolte al buon funzionamento dell'associazione.
- e) con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- f) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- g) deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso;
- h) deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione

Art. 23 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 24 - Segretario

Il Segretario, è nominato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, svolge l'ordinaria amministrazione, e nelle mansioni nelle quali è espressamente delegato, compila e firma attestati, relazioni, redige le istanze.

Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Redige in collaborazione con il Presidente il bilancio preventivo e, il consuntivo da sottoporre all'assemblea. Provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Art. 26 - Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti i Consigli direttivi di altre società affiliate alle stesse Federazioni cui è affiliata l'associazione medesima.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- 1) coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- 2) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27 - I Sindaci sono eletti dai soci, in un numero di tre effettivi più due supplenti, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 28 - I componenti eletti, nominano al loro interno il Presidente del Collegio dei Sindaci.

Compiti del Collegio dei Sindaci:

- a) partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto;
- b) verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- c) nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui all'art. 21, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa;
- d) verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- e) verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- f) redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- g) convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO ARBITRALE

i) **Art. 29** - I Membri del Collegio Arbitrale sono nominati, in caso di controversie, dal Consiglio Direttivo, in un numero di tre: 1 Rappresentante degli Atleti, 1 Rappresentante dell'Area Tecnica regolarmente iscritto al registro generale dei Volontari, 1 rappresentante degli Accompagnatori ufficiali regolarmente iscritto al Registro generale dei volontari; durano in carica sino all'esaurimento del ricorso o della controversia.

La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Sindaco. All'atto dell'accettazione della carica i Membri del collegio arbitrale devono dichiarare, sotto la

propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 30 - Compiti del Collegio Arbitrale:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

• **Art. 31** - Gratuità delle Cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti. Associazioni o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) elargizioni liberali di terzi in genere
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti da attività, sportive, ricreative, promozionali, culturali, organizzate dall'associazione
- i) proventi finanziari, commerciali e da attività produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti

RENDICONTI

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo, incombenza che può essere assolta direttamente dal Presidente, presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione e Rendiconto Consuntivo o Bilancio dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

Il Collegio dei Sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

Il Rendiconto o Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo - Art.13.

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

Art. 34 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività direttamente connesse:

Organizzare, Manifestazioni Sportive, Ludico Ricreative, Promozionali, Culturali; Corsi di Formazione per Tecnici e Volontari sottoscrizioni finalizzate all'acquisto di beni strumentali ivi comprese le sottoscrizioni a premi ed ogni altra iniziativa, anche di natura finanziaria e commerciale, nel rispetto dei criteri previsti nel presente statuto art.1.

Art. 35 - È compito del Consiglio Direttivo, per le funzione previste di cui l'Art. 34, nominare un eventuale Preposto.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 36 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 37 - L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 38 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni affini, o alla federazione nazionale di riferimento.

NORME RESIDUALI

Art. 39 - Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 40 - I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti i soci anche se dissenzienti.

Art. 41 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle quali l'associazione aderisce. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

IL SEGRETARIO
(.....)

IL PRESIDENTE
(.....)

Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.
[data, qualifica, firma]"